

Statuto dei Giovani Democratici

CAPO I

Principi e soggetti della democrazia interna

Articolo 1.

Principi della democrazia interna

1. I "Giovani Democratici" – GD – rappresentano l'organizzazione politica giovanile del Partito Democratico così come disposto dagli artt. 31 e 47 dello Statuto nazionale del Partito Democratico. Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici condividono i principi cardine della costituzione repubblicana: la libertà ed il rispetto dei diritti umani, la libertà religiosa, il rispetto delle differenze di ogni genere e natura, la pace ed il rifiuto della guerra come mezzo per la risoluzione di conflitti tra Popoli e Paesi, l'integrazione Comunitaria, l'equità sociale, la tutela dell'ambiente, la democrazia rappresentativa, l'antifascismo e la resistenza. I GD intendono contribuire, mediante la loro azione volontaria, promuovere la rappresentanza del mondo giovanile, di tutela dei suoi diritti e di diffusione delle proprie istanze.
2. I Giovani Democratici promuovono la partecipazione politica dei ragazzi e delle ragazze garantendo pari opportunità a tutti. Inoltre I Giovani Democratici si impegneranno a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle giovani donne, favorendo, a tutti i livelli, la presenza di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti.
3. I Giovani Democratici riconoscono e rispettano il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al loro interno come parte essenziale della vita democratica dell'organizzazione, e riconoscono pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.
4. I Giovani Democratici assicurano la più trasparente e rapida circolazione delle informazioni inerenti le scelte dell'organizzazione e del dibattito interno. Questo sarà fatto avvalendosi di un Sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. L'organizzazione rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti dell' Organizzazione sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
5. I Giovani Democratici promuovono la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.

Articolo 2.

Soggetti fondamentali della vita democratica dell'organizzazione

1. I Giovani Democratici hanno il compito di rispondere alle molteplici forme di partecipazione dell'universo giovanile, dotandosi dei mezzi necessari allo scopo. Ai fini del presente Statuto, si riconosce come primo strumento di adesione all'organizzazione giovanile l'iscrizione all'organizzazione mediante il ritiro della tessera.
2. Lo status di iscritto, le modalità di iscrizione, di ritiro della tessera nonché di una corretta composizione delle anagrafi locali e nazionali sono contenute nel regolamento per il tesseramento.
 - 2.1 Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'elezione dei Segretari e delle Assemblee del loro circolo e degli altri livelli territoriali;
 - b) essere consultati sulla scelta delle candidature dei Giovani Democratici a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
 - c) votare nei referendum riservati agli iscritti;
 - d) partecipare alla formazione della proposta politica dell'organizzazione e alla sua attuazione;
 - e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
 - f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna dell' organizzazione ;
 - g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l'elezione diretta;
 - h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
 - 2.2 Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici hanno il dovere di:
 - a) partecipare attivamente alla vita democratica dell' organizzazione;
 - b) contribuire al finanziamento dell' organizzazione versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;

qualora eletti nelle istituzioni i giovani democratici versando una percentuale concordata con l'organizzazione di riferimento

c) favorire l'ampliamento delle adesioni all' organizzazione e della partecipazione ai momenti aperti a tutti i ragazzi;

d) rispettare la carta di cittadinanza sottoscritta con il partito

Suddetti diritti e doveri sono riportati nel regolamento per il tesseramento.

CAPO II
Formazione dell'indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali

Articolo 1.
Segretario o Segretaria nazionale

1. Il Segretario nazionale ha il compito di rappresentare politicamente l'organizzazione, è responsabile dell'attuazione del programma, della linea politica dei Giovani Democratici ed è responsabile dell'utilizzo del simbolo e del nome dell'organizzazione. Esso è inoltre garante del pluralismo e dell'unità politica dell'organizzazione.
2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea o dalla Direzione nazionale, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, l'esecutivo eletto dalla direzione dovrà convocare l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.
3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni. Il mandato Segretario Nazionale dura tre anni

Articolo 2.
Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è composta da mille persone.
2. L'Assemblea nazionale si esprime su questioni di indirizzo della politica dell'organizzazione attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
4. L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.
5. Il mandato di componente della Assemblea nazionale dura fino all'apertura della fase congressuale, da svolgersi ogni tre anni.
6. L'assemblea nazionale termina il suo mandato all'inizio della fase congressuale, si svolga essa tramite un vero e proprio congresso o tramite primarie. L'inizio della fase congressuale è determinato dalla direzione con l'elezione del regolamento delle primarie o del regolamento congressuale.

Articolo 3.
Esecutivo nazionale

1. L'esecutivo nazionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. I membri dell'esecutivo nazionale sono eletti dalla Direzione nazionale una volta convocata con specifico ordine del giorno. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
3. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne all' esecutivo debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.

Articolo 4.
Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo d'indirizzo politico. Essa assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell' esecutivo.

2. La Direzione nazionale odierna è composta da centoquaranta membri eletti dall'Assemblea nazionale, divisi tra le regioni tenendo conto dei principi di presenza in assemblea nazionale e dei voti assoluti conseguiti durante le primarie.

3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; i membri della segreteria o esecutivo, i segretari regionali e delle aree metropolitane. Il Segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'associazionismo, delle imprese. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.

4. La Direzione è presieduta dal Segretario Nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano o almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 5.

Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea nazionale

1. Le elezioni per il Segretario e per l'Assemblea nazionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

2. L'elezione a Segretario può avvenire tramite primarie o congresso. Nel caso di elezione a primarie andrà eletta contestualmente l'assemblea nazionale, nel caso di congresso andrà eletta una direzione con un'apposita commissione elettorale.

3. Modalità di svolgimento delle primarie e dei congressi saranno normate da un apposito regolamento approvato dalla direzione, che sancirà l'inizio della fase congressuale dell'organizzazione e che sarà, in conformità con le norme statutarie, il regolamento guida di essa.

Articolo 6.

Conferenza dei Segretari regionali

1. La Conferenza dei Segretari regionali è organo di rappresentanza federale dell'organizzazione, di consultazione sul coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale ed i regionali.

2. La Conferenza è presieduta da un suo componente membro di diritto dell'esecutivo. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno d'intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.

3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte politiche ed organizzative del gruppo dirigente nazionale, che incidono in maniera rilevante sulla sfera regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.

Articolo 7.

Poteri sostitutivi

1. Organi di commissariamento sostitutivi dei livelli esecutivi interni normati nel presente statuto possono essere istituiti per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, solamente in caso di necessità o di grave danno all'organizzazione in seguito a ripetute violazioni statutarie o della linea politica dell'organizzazione.

2. Tali organismi di commissariamento territoriale possono essere definiti dalla Direzione nazionale qualora le relative deliberazioni siano approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.

3. In caso di estrema urgenza il segretario nazionale, consultando il suo esecutivo, può decidere di nominare un organismo di commissariamento.

4. In caso di elementi di irregolarità del tesseramento, incompletezza o anomalie evidenti, l'Organizzazione procede a verificare e compiere e, laddove è necessario, formalizzare la nomina di commissari per la redazione delle anagrafi delle

singole articolazioni territoriali o di parti di esse

Capo 3 **I livelli territoriali**

Articolo 1 *I livelli territoriali*

1. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica dei Giovani Democratici devono essere previsti un Segretario, una Assemblea degli iscritti.
2. L'elezione del Segretario e dell'Assemblea a tutti i livelli, sia che l'elettorato attivo venga riservato ai soli iscritti sia che esso venga attribuito a tutti i simpatizzanti, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto.

Articolo 2. *Regionali*

1. I regionali sono tenuti ad armonizzare l'attività territoriale delle federazioni provinciali, a lavorare per accrescere il radicamento dell'organizzazione, a coinvolgere tutte le province nell'attività dei Giovani democratici, a promuovere iniziativa politica al livello regionale.
2. I regionali dovranno provvedere a comporre una anagrafe degli iscritti regionale da trasmettere secondo le norme previste dallo statuto e dal regolamento per il tesseramento al livello nazionale. Nella composizione dell'anagrafe i regionali si fanno carico di sciogliere problemi e mancanze relative ad una non corretta stesura dell'anagrafe. Nel caso questi non vengano sciolti, il problema sarà rimandato al gruppo dirigente nazionale.
3. I regionali si incaricano di coinvolgere le federazioni nell'attività politica del gruppo dirigente nazionale, garantendo la massima condivisione in tutti i territori delle informazioni inerenti al dibattito politico interno, oltre all'applicazione delle norme dello statuto e dei regolamenti per una corretta vita democratica interna.
4. Per quanto riguarda segretario regionale, assemblea regionale, direzione regionale ed organismi esecutivi si richiamano alle funzioni ed alle procedure sopra descritte nel capo 2, articolo 1 comma 1, 2 e 3, articolo 2 comma 2,3,4,5,6,e 7, articolo 3 comma 1,3,e 4, articolo 4 comma 1, articolo 5 comma 1,2, e 3.

Articolo 3. *Federazioni*

1. Le federazioni sono tenute ad armonizzare l'attività territoriale dei circoli territoriali, a lavorare per accrescere il radicamento dell'organizzazione, a coinvolgere tutti i circoli nell'attività dei Giovani democratici, a promuovere iniziativa politica al livello federale.
2. Le federazioni dovranno provvedere a comporre una anagrafe degli iscritti federale da trasmettere secondo le norme previste dallo statuto e dal regolamento per il tesseramento al livello nazionale. Nella composizione dell'anagrafe le federazioni si fanno carico di sciogliere problemi e mancanze relative ad una non corretta stesura dell'anagrafe. Nel caso questi non vengano sciolti, il problema sarà rimandato al gruppo dirigente regionale.
3. Le federazioni si incaricano di coinvolgere i circoli nell'attività politica del gruppo dirigente nazionale e regionale, garantendo la massima condivisione in tutti i territori delle informazioni inerenti al dibattito politico interno, oltre all'applicazione delle norme dello statuto e dei regolamenti per una corretta vita democratica interna.
4. Per quanto riguarda segretario federale, assemblea federale, direzione federale ed organismi esecutivi si richiamano alle funzioni ed alle procedure sopra descritte nel capo 2, articolo 1 comma 1, 2 e 3, articolo 2 comma 2,3,4,5,6,e 7, articolo 3 comma 1,3,e 4, articolo 4 comma 1, articolo 5 comma 1,2, e 3.

Articolo 4. *Circoli*

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. In ciascuna porzione del territorio può essere costituito un solo Circolo. E' possibile, previo riconoscimento del livello provinciale o nazionale, dare vita a circoli d'ambiente o telematici. Gli iscritti potranno esercitare in pieno i loro diritti o i loro doveri in un solo circolo.

2. L'articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente, il loro funzionamento, i loro organi e le relative modalità di elezione sono stabilite dal livello provinciale, tenuto conto del regolamento quadro regionale. Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un Coordinatore. Le modalità di costituzione dei Circoli online, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Capo 4

Approvazione e revisione dello statuto e norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto deve essere approvato dalla direzione nazionale.
2. Il presente Statuto, in seguito ad approvazione, può essere modificato dalla Direzione nazionale con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.
3. Per quanto non normato nel presente statuto si fa riferimento allo statuto del Partito Democratico.
4. I rapporti tra Partito Democratico e i Giovani democratici sono regolati tramite apposita "Carta di Cittadinanza" approvata da entrambi. A seguito dell'approvazione della stessa da parte del partito e dell'organizzazione giovanile, la "Carta di Cittadinanza" diventa parte integrante degli Statuti di entrambi i soggetti sottoscrittori.